

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 79

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICCARDINI, IANNIELLO, CANESTRARI**

*Presentata il 25 maggio 1972*

### Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto sin dal 1948 il Ministero della difesa ha praticamente bloccato tutte le assunzioni di personale impiegatizio ed operaio.

Per quanto attiene al personale operaio, la flessione è stata tale che dopo 20 anni molti enti sono in difficoltà; le unità a disposizione sono per il 90 per cento dei casi di personale anziano ed il loro numero, in rapporto alle reali esigenze, è così limitato che permette solo di fronteggiare le esigenze più urgenti.

La mancata assunzione di personale sarà dipesa, forse, dai vincoli posti dal Ministero del tesoro.

Di contro, però, il Ministero della difesa ha sul proprio bilancio stanziamenti per la « manovalanza ».

Con la stipulazione di contratti con le ditte private, l'amministrazione militare può richiedere di volta in volta a tali ditte manovalanza che dovrebbe essere impiegata nello scarico o carico di vagoni, per la sistemazione dei materiali nei magazzini, ecc.

Le norme in questione impongono, altresì, di non assumere sempre lo stesso personale,

che, comunque, non può essere richiesto od impiegato in modo continuativo.

Di fatto succede che:

l'amministrazione ha assoluta necessità di personale, personale non diverso ma sempre lo stesso, in quanto — oltre a possedere requisiti morali e di sicurezza ineccepibili — deve acquisire conoscenza e capacità nel lavoro cui viene addetto; lavoro anche pericoloso, quando trattasi di movimento di materiali pericolosi o di valore;

l'amministrazione, per i motivi di cui sopra, pretende dalle ditte sempre gli stessi operai, che vengono impiegati in tutte le varie attività e non in quelle consentite;

diversamente le ditte fornirebbero solo manovalanza reperita sulla piazza all'ultimo momento, senza alcuna qualifica o mestiere e oltretutto senza garanzie morali;

l'amministrazione corrisponde per ogni giornata lavorativa alle varie ditte somme per il pagamento della « manovalanza », la quale riceve, invece, appena un terzo di quelle corrisposte dall'amministrazione stessa;

l'amministrazione militare sostiene costi assai superiori per del personale che pratica-

mente esegue i medesimi servizi di quello statale, ma che, però, è scontento in quanto si vede unicamente sfruttato dalle ditte fornitrici di manodopera.

In base a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, a seguito di una determinazione ministeriale, numerosi elementi di tale « manovalanza » hanno sostenuto una prova d'arte per essere assunti alle dipendenze dell'amministrazione militare, ma ad esame eseguito venne loro precisato che non potevano essere assunti, in quanto tale esame era solo limitato agli operai pagati con i fondi dell'amministrazione.

Per le ragioni esposte, onorevoli colleghi, si ritiene che sia necessario modificare ed integrare l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sopraspecificato ed indire una serie di concorsi riservati agli operai cosiddetti « occasionali » in servizio presso l'amministrazione militare da oltre un biennio, prescindendo dal limite di età.

Solo in questo modo la Difesa potrebbe rinsanguare in parte la continua emorragia di personale operaio, mediante l'immissione in servizio di personale già pratico e di cui sono noti i requisiti morali e la capacità dimostrata in questi lunghissimi anni nell'espletamento del lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli operai che, comunque assunti o denominati risultino adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle lavorazioni od ai servizi generali del Ministero della difesa, retribuiti indirettamente con i fondi stanziati nei capitoli riservati nel bilancio del Ministero stesso, compresi gli operai in servizio tramite cooperative di lavoro o ditte appaltatrici di manodopera, sono ammessi ai concorsi loro riservati, prescindendo dal limite di età, fino al totale riassorbimento.

### ART. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica soltanto nei confronti di coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed abbiano lodevolmente prestato la loro opera, per almeno due anni, presso gli enti del Ministero della difesa, alla data di approvazione della presente legge.